

TRIBUNALE DI CUNEO

R.G. 11-12/2023

BOAGLIO CHIAFFREDO E AGÙ AURELIA MARGHERITA

**Giudice Delegato Dott.ssa Natalia FIORELLO
Liquidatore Dott. Luca BONGIOANNI**

**STATO PASSIVO DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE**



Il sottoscritto dott. Luca Bongioanni, liquidatore della procedura in epigrafe,
premessi che:

- a) alla scadenza del termine previsto risultavano pervenute allo scrivente n. 13 (tredici) domande di partecipazione alla liquidazione ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I., di seguito elencate:

massa Boaglio Chiaffredo:

N. Cron.	Creditore	Crediti originariamente insinuati				Totale
		Chirografo	Privilegio	Ipotecario	Predeuzione	
2	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.853,08	24.675,83	-	-	28.528,91
4	FUTURA 2019 S.R.L.	364.281,82	-	1.073.854,49	49.798,56	1.487.934,87
5	COMUNE DI MONDOVI	-	1.075,00	-	-	1.075,00
6	LEVITICUS SPV S.R.L.	-	-	361.038,63	21.704,46	382.743,09
7	FUTURA 2019 S.R.L.	364.281,82	-	1.073.854,49	59.301,35	1.497.437,66
9	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	-	3.135,00	-	-	3.135,00
11	COMUNE DI OSASCO	7.300,54	-	-	-	7.300,54
12	AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.	-	-	136.709,95	-	136.709,95
TOTALE		739.717,26	28.885,83	2.645.457,56	130.804,37	3.544.865,02

massa Agù Aurelia Margherita:

N. Cron.	Creditore	Crediti originariamente insinuati				Totale
		Chirografo	Privilegio	Ipotecario	Predeuzione	
1	AVV. CRISTIANO AUGUSTO TOFANI	-	14.868,43	-	-	14.868,43
3	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	3.432,03	14.710,77	-	-	18.142,80
4	FUTURA 2019 S.R.L.	364.281,82	-	1.073.854,49	49.798,56	1.487.934,87
6	LEVITICUS SPV S.R.L.	-	-	361.038,63	21.704,46	382.743,09
7	FUTURA 2019 S.R.L.	364.281,82	-	1.073.854,49	59.301,35	1.497.437,66
8	AGENZIA DELLE ENTRATE	197,15	-	-	-	197,15
10	COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE	-	14.596,00	-	-	14.596,00
12	AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.	-	-	136.709,95	-	136.709,95
13	CAMERA DI COMMERCIO DI CUNEO	154,46	-	-	-	154,46
TOTALE		732.347,28	44.175,20	2.645.457,56	130.804,37	3.552.784,41

- b) lo scrivente aveva provveduto all'analisi delle domande pervenute ed all'invio del progetto di stato passivo delle domande di partecipazione alla liquidazione, per quanto concerne la massa del sig. Boaglio Chiaffredo e la massa della sig.ra Agù Aurelia Margherita, a tutti i creditori istanti;
- c) successivamente all'invio del progetto di stato passivo delle domande di partecipazione alla liquidazione, entro il termine previsto (5 ottobre 2023), erano pervenute, a mezzo posta elettronica certificata, le osservazioni dai seguenti creditori:
- domanda n. 6 (massa Boaglio e massa Agù) – “Leviticus S.r.l.”;
 - domanda n. 7 (massa Boaglio e massa Agù) – “Futura 2019 S.r.l.”;
 - domanda n. 8 (massa Agù) – “Agenzia delle Entrate”;
 - domanda n. 11 (massa Boaglio) – “Comune di Osasco”;
- d) lo scrivente, verificate le osservazioni di cui sopra, modificava la proposta di ammissione delle seguenti domande come segue:
- domanda n. 6 (massa Boaglio) – “Leviticus S.r.l.”: *“Alla luce delle osservazioni presentate dal legale del creditore istante, a mezzo posta elettronica certificata, in data 2 ottobre 2023, nelle quali viene “prodotta la memoria di precisazione del credito depositata nell’ambito dell’esecuzione immobiliare RGE 154/20 (doc.25), in cui le spese in questione, conteggiate in € 21.704,46, sono state richieste in predeuzione, trattandosi di spese di espropriazione di beni immobili effettuate nell’interesse comune dei creditori, che godono quindi del privilegio sul prezzo degli immobili stessi previsto dagli artt. 2770 e 2777 c.c. Come tali, in quanto funzionali alla soddisfazione di tutti i creditori, sono state riconosciute dal progetto finale di distribuzione predisposto dal delegato (doc.26), il quale ha espressamente indicato che l’importo di € 19.694,22 giacente sul conto della procedura sarebbe stato versato a Leviticus in predeuzione, quale creditore procedente e fondiario. (...) La richiesta di ammissione al passivo in predeuzione ex artt. 2770 e 2777 c.c. delle spese sostenute nella procedura esecutiva RGE 154/20 e in via privilegiata ipotecaria ex art. 2855 c.c. del credito derivante dall’insoluto del mutuo, trova giustificazione nella necessità per i creditori, in pendenza di una procedura esecutiva e di una procedura concorsuale, di far verificare i propri crediti in sede concorsuale. L’assegnazione disposta in sede esecutiva è infatti soltanto provvisoria, mentre necessita dell’ammissione al passivo per divenire definitiva. Non si ritiene pertanto corretto il provvedimento del Liquidatore neppure nella parte in cui, dando atto del trasferimento degli immobili in sede esecutiva, ha escluso la prelazione della Banca, attribuendo a tali crediti natura esclusivamente chirografaria. Il principio generale che prevede l’obbligo di insinuare al passivo della procedura concorsuale ogni credito al fine di ottenere il riparto, è stato ribadito*



dallo stesso Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 5 luglio 2023 (doc.28), nel quale, nel consentire la prosecuzione della procedura esecutiva pur in pendenza della Liquidazione Controllata vista la natura fondiaria del credito vantato da Leviticus, ha comunque evidenziato la necessità di far verificare i propri crediti nell'ambito della procedura di Liquidazione Controllata". Lo scrivente liquidatore, nel premettere che riconosce le somme originariamente vantate dal creditore istante nei confronti del sig. Boaglio Chiaffredo per complessivi euro 171.269,13 (importo già al netto di quanto precedentemente incassato ex art. 41 TUB per euro 264.500,00), di cui euro 149.564,67 in via privilegiata ipotecaria ed euro 21.704,46 in prededuzione, (prededuzione vantata nei confronti dell'esecuzione immobiliare 154/2020 oggi estinta); tenuto conto che: 1) con provvedimento del 5 luglio 2023 il G.E. ha rilevato che "ferma la necessità per i creditori di far verificare i propri crediti nell'ambito della procedura di liquidazione controllata"; 2) con provvedimento del 24 luglio 2023 il G.E. ha dichiarato "esecutivo il progetto di distribuzione"; 3) con provvedimento del 31 luglio 2023 il G.E. "rilevato che risultano versate le somme previste nel progetto di distribuzione approvato" ha dichiarato "l'estinzione della procedura"; ciò premesso lo scrivente eccepisce l'ammissione di euro 21.704,46 in prededuzione poiché dette somme risultano essere state incassate a seguito del riparto dell'esecuzione 154/2020 (oggi estinta) senza presentare osservazioni in relazione al progetto di riparto che ha previsto il pagamento della prededuzione per euro 19.694,22 in luogo della somma ammessa per euro 21.704,46, nonché eccepisce l'ammissione di euro 149.564,67 in via privilegiata ipotecaria in quanto gli immobili a garanzia del mutuo contratto in data 14/05/2014 (trascritto in data 10/06/2014 ai nn. 4083/374 presso la Conservatoria di Saluzzo) risultano essere stati ceduti nella procedura di esecuzione R.G. 154/2020 e propone l'ammissione di euro 151.574,91 (residuo credito del mutuo oltre alle somme vantate in prededuzione nell'esecuzione rimaste impagate) al chirografo.";

- domanda n. 6 (massa Agù) – “Leviticus S.r.l.”: “Alla luce delle osservazioni presentate dal legale del creditore istante, a mezzo posta elettronica certificata, in data 2 ottobre 2023, nelle quali viene “prodotta la memoria di precisazione del credito depositata nell'ambito dell'esecuzione immobiliare RGE 154/20 (doc.25), in cui le spese in questione, conteggiate in € 21.704,46, sono state richieste in prededuzione, trattandosi di spese di espropriazione di beni immobili effettuate nell'interesse comune dei creditori, che godono quindi del privilegio sul prezzo degli immobili stessi previsto dagli artt. 2770 e 2777 c.c. Come tali, in quanto funzionali alla soddisfazione di tutti i creditori, sono state riconosciute dal progetto finale di distribuzione predisposto dal delegato (doc.26), il quale ha espressamente indicato che l'importo di € 19.694,22 giacente sul conto della procedura sarebbe stato versato a Leviticus in prededuzione, quale creditore procedente e fondiario. (...) La richiesta di ammissione al passivo in prededuzione ex artt. 2770 e 2777 c.c. delle spese sostenute nella procedura esecutiva RGE 154/20 e in via privilegiata ipotecaria ex art. 2855 c.c. del credito derivante dall'insoluto del mutuo, trova giustificazione nella necessità per i creditori, in pendenza di una procedura esecutiva e di una procedura concorsuale, di far verificare i propri crediti in sede concorsuale. L'assegnazione disposta in sede esecutiva è infatti soltanto provvisoria, mentre necessita dell'ammissione al passivo per divenire definitiva. Non si ritiene pertanto corretto il provvedimento del Liquidatore neppure nella parte in cui, dando atto del trasferimento degli immobili in sede esecutiva, ha escluso la prelazione della Banca, attribuendo a tali crediti natura esclusivamente chirografaria. Il principio generale che prevede l'obbligo di insinuare al passivo della procedura concorsuale ogni credito al fine di ottenere il riparto, è stato ribadito dallo stesso Giudice dell'Esecuzione con provvedimento del 5 luglio 2023 (doc.28), nel quale, nel consentire la prosecuzione della procedura esecutiva pur in pendenza della Liquidazione Controllata vista la natura fondiaria del credito vantato da Leviticus, ha comunque evidenziato la necessità di far verificare i propri crediti nell'ambito della procedura di Liquidazione Controllata". Lo scrivente liquidatore, nel premettere che riconosce le somme originariamente vantate dal creditore istante nei confronti della sig.ra Agù Aurelia Margherita per complessivi euro 233.178,42 (importo già al netto di quanto precedentemente incassato ex art. 41 TUB per euro 264.500,00), di cui euro 211.473,96 in via privilegiata ipotecaria ed euro 21.704,46 in prededuzione, (prededuzione vantata nei confronti dell'esecuzione immobiliare 154/2020 oggi estinta); tenuto conto che: 1) con provvedimento del 5 luglio 2023 il G.E. ha rilevato che



“ferma la necessità per i creditori di far verificare i propri crediti nell’ambito della procedura di liquidazione controllata”; 2) con provvedimento del 24 luglio 2023 il G.E. ha dichiarato “esecutivo il progetto di distribuzione”; 3) con provvedimento del 31 luglio 2023 il G.E. “rilevato che risultano versate le somme previste nel progetto di distribuzione approvato” ha dichiarato “l’estinzione della procedura”; ciò premesso lo scrivente eccepisce l’ammissione di euro 21.704,46 in prededuzione poiché dette somme risultano essere state incassate a seguito del riparto dell’esecuzione 154/2020 (oggi estinta) senza presentare osservazioni in relazione al progetto di riparto che ha previsto il pagamento della prededuzione per euro 19.694,22 in luogo della somma ammessa per euro 21.704,46, nonché eccepisce l’ammissione di euro 211.473,96 in via privilegiata ipotecaria in quanto gli immobili a garanzia del mutuo contratto in data 14/05/2014 (trascritto in data 10/06/2014 ai nn. 4083/374 presso la Conservatoria di Saluzzo) risultano essere stati ceduti nella procedura di esecuzione R.G. 154/2020 e propone l’ammissione di euro 213.484,20 (residuo credito del mutuo oltre alle somme vantate in prededuzione nell’esecuzione rimaste impagate) al chirografo.”;

- domanda n. 7 (massa Boaglio) – “Futura 2019 S.r.l.”: “Alla luce delle osservazioni presentate dal legale del creditore istante, a mezzo posta elettronica certificata, in data 29 settembre 2023, si eccepisce l’ammissione al privilegio ex art. 2770 cod.civ. per euro 49,81 in quanto non risultano allegati i giustificativi ovvero non sono leggibili. Si eccepisce l’ammissione al privilegio ipotecario per euro 568.225,22 relativi al mutuo ipotecario del 03/02/2009 poiché garantito da immobili della sig.ra Agù Aurelia Margherita e si propone l’ammissione al chirografo. Nulla da eccepire circa l’ammissione del resto per complessivi euro 922.831,70, di cui euro 59.251,54 al privilegio ex art. 2770 cod.civ., euro 488.437,14 al privilegio ipotecario ed euro 375.143,02 al chirografo. In sintesi si propone l’ammissione di complessivi euro 1.491.056,92, di cui euro 488.437,14 al privilegio ipotecario, euro 59.251,54 al privilegio ex art. 2770 cod.civ. ed euro 943.368,24 al chirografo”;
- domanda n. 7 (massa Agù) – “Futura 2019 S.r.l.”: “Alla luce delle osservazioni presentate dal legale del creditore istante, a mezzo posta elettronica certificata, in data 29 settembre 2023, si eccepisce l’ammissione al privilegio ex art. 2770 cod.civ. per euro 49,81 in quanto non risultano allegati i giustificativi ovvero non sono leggibili. Si eccepisce l’ammissione al privilegio ipotecario per euro 263.573,46 poiché garantito da immobili del sig. Boaglio Chiaffredo e si propone l’ammissione al chirografo. Nulla da eccepire circa l’ammissione del resto per complessivi euro 1.227.483,46, di cui euro 59.251,54 al privilegio ex art. 2770 cod.civ., euro 793.088,90 al privilegio ipotecario ed euro 375.143,02 al chirografo. In sintesi si propone l’ammissione di complessivi euro 1.491.056,92, di cui euro 793.088,90 al privilegio ipotecario, euro 59.251,54 al privilegio ex art. 2770 cod.civ. ed euro 638.716,48 al chirografo”;
- domanda n. 8 (massa Agù) – “Agenzia delle Entrate”: “Alla luce delle osservazioni presentate dal creditore istante, a mezzo posta elettronica certificata, in data 25 settembre 2023, la domanda viene annullata poiché l’importo insinuato è stato saldato dal coobbligato”;
- domanda n. 11 (massa Boaglio) – “Comune di Osasco”: “Alla luce delle osservazioni presentate dal creditore istante, a mezzo posta elettronica certificata, in data 5 ottobre 2023, si propone l’ammissione di complessivi euro 7.300,54, di cui euro 1.124,18 al chirografo ed euro 6.176,36 al privilegio ex art. 2752 u.c. cod.civ.”;

e) successivamente all’invio dell’integrazione al progetto di stato passivo delle domande di partecipazione alla liquidazione (effettuato in data 17 ottobre 2023), entro il termine previsto (1° novembre 2023), non sono pervenute osservazioni in merito ai crediti ammessi.

Tutto ciò premesso,

lo scrivente liquidatore invia in allegato lo stato passivo definitivo delle domande di partecipazione alla liquidazione.

Con la massima osservanza.

Cuneo, 6 novembre 2023

Il Liquidatore
Dott. Luca Bongioanni

